SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1709)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1966 (V. Stampato n. 3129-ter)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

di concerto col Ministro del Bilancio (PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio (ANDREOTTI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo (CORONA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1966

Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, è prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie.

La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.